CAMERA DEI DEPUTATI N. **5975**-A

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

presentata alla Presidenza il 10 maggio 1999

(Relatore: **GERARDINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE

(RONCHI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale

Presentato il 30 aprile 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge in esame reca la conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, relativo alla proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70.

Il decreto-legge prevede infatti, all'articolo 1, comma 1, la proroga dal 30 aprile al 30 giugno 1999 del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, per le dichiarazioni riferite all'anno 1998. Si intende in tal modo sopperire ai problemi sorti a seguito della recente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del nuovo modello unico di dichiarazione ambientale, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1999, pubblicato il 14 aprile di quest'anno, ossia a pochi giorni dalla scadenza del termine del 30 aprile 1999, stabilito dalla citata legge n. 70 del 1994 per la presentazione dello stesso modello alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Al fine di evitare che, in futuro, si producano analoghe situazioni che rendano necessario intervenire con provvedimenti legislativi d'urgenza, il comma 2 del medesimo articolo 1 modifica l'articolo 6 della stessa legge n. 70 del 1994, prevedendo un differimento del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, qualora siano apportate, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche o integrazioni al modello stesso; in tal caso, il testo del decreto-legge prevede che il termine sia stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione del nuovo modello nella *Gazzetta Ufficiale*. Quest'ultima disposizione, come si dirà, è stata però modificata nel corso dell'istruttoria legislativa in Commissione, per fugare possibili dubbi interpretativi.

L'articolo 2 del decreto-legge reca le consuete previsioni normative in merito all'entrata in vigore ed alla presentazione del decreto-legge alle Camere per la conversione in legge.

1. Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

La legge 25 gennaio 1994, n. 70, all'articolo 6, ha introdotto l'obbligo della compilazione e della presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), relativo ad una serie di comunicazioni prescritte da leggi di tutela ambientale e riferito all'attività svolta nell'anno precedente a quello di presentazione del modello. Nella fase di prima applicazione della norma, l'obbligo di dichiarazione ha riguardato soprattutto i dati relativi alla produzione e allo smaltimento dei rifiuti. Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, modificato dal successivo decreto legislativo n. 389 del 1998, ha introdotto importanti innovazioni nella disciplina in esame, prevedendo tra l'altro l'estensione dell'obbligo di presentazione del MUD ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi ed ai soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio. Il medesimo decreto legislativo ha altresì previsto sanzioni in caso di violazione dell'obbligo di presentazione del MUD per i soggetti a ciò obbligati.

Anche a seguito di tali innovazioni legislative, si è provveduto di recente, come già accennato, all'adozione di un nuovo modello di dichiarazione ambientale. La

sostituzione del modello in prossimità della scadenza del 30 aprile 1999, entro la quale dovevano essere presentate le dichiarazioni relative all'anno 1998, rischiava tuttavia di produrre notevoli disagi per gli enti e le imprese interessati, esponendo gli stessi all'applicazione delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997.

Si deve ricordare che, proprio allo scopo di evitare tali inconvenienti, un'apposita norma di proroga, identica a quella contenuta nell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame, è già stata inserita nel disegno di legge C. 5858, recante « Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale » (cosiddetto « collegato fiscale »), che tuttavia, alla data del 30 aprile 1999, non risultava ancora definitivamente approvato dalle Camere.

Al medesimo scopo sono state inoltre presentate la proposta di legge C. 5939, Lorenzetti ed altri, « Proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale », e la proposta di legge C. 5943, dei deputati Foti ed altri, « Proroga dei termini per la presentazione del modello unico di dichiarazione in materia ambientale », recanti entrambe una disciplina analoga a quella contenuta nel decreto-legge in esame.

2. Istruttoria legislativa svolta – Pareri del Comitato per la legislazione delle Commissioni.

Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa sotto il profilo dell'acquisizione di dati ed elementi informativi.

Il decreto-legge, nel testo attualmente vigente, oltre a disporre la proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1998, al comma 2 dell'articolo 1 prevede che, qualora siano apportate, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche o integrazioni al modello vigente, il termine di presentazione del MUD sia stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di modifica nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nel corso dell'esame in sede referente è emersa peraltro l'opportunità di introdurre talune modifiche alla predetta norma, stabilendo che il provvedimento di modifica del MUD debba comunque essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* non oltre la data del 1° marzo: ciò al fine di garantire maggiore certezza ai soggetti interessati circa il modello vigente ed i tempi della sua presentazione. Inoltre, è stata ravvisata l'opportunità di estendere il periodo di proroga da novanta a centoventi giorni, sia al fine di assicurare un più congruo lasso di tempo, sia per evitare un'eventuale anticipazione del termine del 30 aprile, stabilito in via generale. Giova infatti sottolineare che la proroga automatica del termine, prevista dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame, è limitata ai soli casi in cui si renda necessario apportare modifiche e integrazioni al modello nell'anno successivo a quello di riferimento.

Il nuovo testo predisposto dalla Commissione Ambiente è stato d'altra parte valutato positivamente dal Comitato per la legislazione, che ha considerato le modifiche approvate dalla Commissione idonee ad eliminare le « difficoltà interpretative che la formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 1 avrebbe potuto comportare ». Il Comitato ha quindi ritenuto che non vi fosse nulla da osservare sotto il profilo della conformità del provvedimento ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del regolamento.

A conferma della correttezza delle previsioni normative approvate dalla Commissione Ambiente, con riferimento ai parametri previsti dall'articolo 79, comma 4, del regolamento, va inoltre segnalato che sia la Commissione Affari costituzionali, sia la Commissione Attività produttive hanno espresso parere favorevole, senza alcuna osservazione o condizione. In particolare, la Commissione Attività produttive ha espressamente condiviso le modifiche introdotte dalla Commissione di merito, auspicando che in futuro non abbiano

a ripetersi analoghi disagi per gli operatori interessati.

3. Il testo della Commissione.

È secondo queste linee che si è definito, nel corso dell'istruttoria legislativa, il nuovo testo del decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame dell'Assemblea. Il provvedimento, così come definito dalla Commissione, sembra quindi conforme ai principi fissati dall'articolo 79, comma 4, e 96-*bis* del regolamento e alle esigenze di semplificazione normativa e di coerenza nel rapporto tra le fonti normative.

Il testo approvato dalla Commissione consta sempre di due articoli. Non si è ritenuto opportuno, nella fase dell'esame in sede referente, intervenire sul comma 1 dell'articolo 1, non essendo ancora entrata in vigore l'identica norma di proroga del termine per la presentazione delle dichiarazioni relative all'anno 1998, contenuta nel disegno di legge in materia fiscale collegato alla manovra di finanza pubblica. La Commissione si è pertanto riservata di presentare successivamente, nel corso della discussione del provvedimento in Assemblea, idonee proposte emendative, volte ad evitare una duplicazione della norma di proroga in due diversi atti legislativi.

Le uniche modificazioni sono state quindi introdotte al comma 2 dell'articolo 1, che, come già accennato, prevede ora che, qualora si renda necessario apportare modifiche o integrazioni al MUD nell'anno successivo a quello di riferimento, le stesse debbano essere adottate con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo. In tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto stesso.

La necessità di intervenire in tempi rapidi in una materia che interessa oltre mezzo milione di operatori, in conseguenza delle modifiche apportate da ultimo al modello di dichiarazione ambientale, ha indotto alla previsione di queste modifiche, nell'intento di definire per il futuro un quadro di regole più certe e coerenti per la presentazione di tale dichiarazione.

GERARDINI, *Relatore*.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 119 del 1999 (C. 5975), nel testo presentato dal Governo;

preso atto dell'emendamento 1.1 del relatore, approvato in data odierna dalla Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici, che elimina le difficoltà interpretative che la formulazione originaria del comma 2 dell'articolo 1 avrebbe potuto comportare;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, non vi sia nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

*(Ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento)*

La X Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 5975;

auspicando che in futuro non abbiano a ripetersi situazioni di gravi difficoltà per gli operatori economici, che si sono trovati nell'impossibilità di rispettare un obbligo di legge, e concordando con la modificazione introdotta dalla Commissione di merito;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
Conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.	1. Il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.	2. *Identico*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

*al comma 2, il capoverso 2-*bis *è sostituito dal seguente:*

« 2-*bis*. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1º marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto ».

Decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 100 del 30 aprile 1999*

Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare, per l'anno 1999, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, tenuto conto che il relativo decreto di approvazione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto qualche giorno prima della scadenza del predetto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'ambiente;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, per la dichiarazione da presentare con riferimento all'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 1999.

2. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. Qualora si renda necessario apportare modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione adottato ai sensi del comma 1 ed il relativo provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato in giorni novanta a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* ».

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
RONCHI, *Ministro dell'ambiente.*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

DDL13-5975A
Lire 500